

In una società caratterizzata da distanze sempre più ridotte, da comunicazioni rapide, che avvengono attraverso canali e strumenti diversificati e di facile accesso, non possiamo più permetterci il lusso di restare ancorati a modalità di comunicazione farraginose ed eccessivamente burocratiche. Molto è stato fatto, occorre ammetterlo, ma gli sviluppi tecnologici e del costume sono talmente rapidi che rischiamo sempre di trovarci un passo indietro alla realtà. L'Amministrazione dovrebbe perciò da un lato permettere con più snellezza ai funzionari diplomatici di **partecipare alla giostra della comunicazione** (*facebook, twitter, blog, forum*), dall'altro preparare i funzionari stessi a farlo nel modo più opportuno: dovremmo in sostanza evitare tanto la reticenza o l'assenza dai diversi *forum* di discussione quanto la possibilità che la partecipazione ai medesimi avvenga in modo goffo, improprio o addirittura dannoso per gli interessi del Paese. È un settore nel quale la **formazione** deve essere continua, permanente, obbligatoria. D'altro canto, dovrebbero essere eliminate anacronistiche restrizioni all'accesso ai *social forum* dalle postazioni ministeriali così come il divieto a prendervi parte.

Un discorso specifico merita l'articolo 148 del DPR 18/67, che regola questa materia:

Art. 148. Pubblicazioni e conferenze.

I dipendenti dell'Amministrazione degli Affari Esteri e coloro che svolgono attività nell'ambito dell'Amministrazione stessa sono tenuti, quando non si tratti di esercizio di funzioni di ufficio, ad ottenere la preventiva autorizzazione del Ministero per pubblicare scritti, anche non firmati, effettuare conferenze o interventi orali in pubblico o diretti al pubblico, concedere interviste o parteciparvi, su argomenti di carattere politico connessi con l'attività dell'Amministrazione o che comunque abbiano attinenza con le relazioni internazionali.

Concepito in un'epoca ormai superata dal rapido sviluppo della società dell'informazione, la norma contiene una rigida limitazione alla libertà di stampa e di manifestazione del pensiero, con probabili profili di illegittimità costituzionale, alla luce del dettato dell'articolo 21 della Carta fondamentale, che senza dubbio prevale rispetto alla fonte normativa primaria. Anche in questo settore vi sono stati innegabili progressi nella prassi (spesso il Servizio Stampa dà carta bianca ai Capi Missione in caso di interviste, indicando se del caso alcune linee guida essenziali), ma la disposizione normativa resta immutata e potrebbe ancora essere opposta in qualsiasi momento al dipendente.

Sarebbe opportuno promuovere un dibattito volto a studiare una nuova formulazione dell'articolo.